

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

69° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1991

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente NESPOLO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Interventi urgenti per Venezia e Chioggia»
(2972), testo risultante dallo stralcio degli
articoli 1, 2, 10, 11, 12, 13 e 14 della
proposta di legge n. 5779 d'iniziativa dei
deputati Rocelli e Santuz, approvato dalla
Camera dei deputati

e petizione n. 456 attinente al suddetto
disegno di legge

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 5, 6 e <i>passim</i>
ANDREINI (Com.-PDS)	5, 6, 7 e <i>passim</i>
ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'am- biente	9
BOATO (Fed. Eur. Ecol.)	4, 5, 6 e <i>passim</i>
CUTRERA (PSI)	7
FABRIS (DC), relatore alla Commissione	7, 8
NEBBIA (Sin. Ind.)	11

I lavori hanno inizio alle ore 9,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Interventi urgenti per Venezia e Chioggia» (2972), testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2, 10, 11, 12, 13 e 14 della proposta di legge n. 5779 d'iniziativa dei deputati Rocelli e Santuz, approvato dalla Camera dei deputati;

e petizione n. 456 attinente al suddetto disegno di legge

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Interventi urgenti per Venezia e Chioggia», già approvato dalla Camera dei deputati, e della petizione n. 456 attinente al suddetto disegno di legge.

Riprendiamo la discussione del disegno di legge, sospesa nella seduta del 17 ottobre scorso. Restano da votare alcuni emendamenti all'articolo 2.

Ricordo che l'articolo 2 è il seguente:

Art. 2.

(Interventi di competenza dello Stato, della regione Veneto e dei comuni di Venezia e di Chioggia)

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 è così ripartito:

a) lire 36 miliardi, per interventi di competenza dello Stato da destinare alla realizzazione di iniziative, anche avviate successivamente al 1° gennaio 1991 e per le quali siano stati già assunti i conseguenti impegni finanziari, volte all'arresto del processo di degrado del bacino lagunare, ivi compresi gli interventi volti al controllo della proliferazione algale. Della predetta somma, lire 6 miliardi sono destinati al Ministero per i beni culturali e ambientali per interventi di competenza di cui all'articolo 3, primo comma, lettera e), della legge 29 novembre 1984, n. 798, e lire un miliardo è destinato al medesimo Ministero per i beni culturali e ambientali per essere assegnato alla Fondazione scientifica Querini Stampalia di Venezia per interventi in conto capitale connessi all'ampliamento e alla funzionalità della sede, all'uopo utilizzando le disponibilità in conto residui del capitolo 7540 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del predetto Ministero per i beni culturali e ambientali; lire 2 miliardi sono destinati al Ministero dei trasporti per interventi relativi all'aeroporto Marco Polo di Venezia; lire 5 miliardi sono destinati al Ministero dell'ambiente per iniziative riguardanti la realizzazione del sistema di coordinamento e di controllo degli

interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino scolante;

b) lire 16 miliardi, per interventi di competenza della regione Veneto, da destinare alla realizzazione di iniziative per il risanamento, il disinquinamento e la prevenzione da inquinamenti, nonché per interventi di tutela ambientale. I predetti interventi dovranno essere realizzati in un quadro programmatico unitario riguardante l'intero bacino scolante in laguna e coordinati con quelli di competenza dello Stato ai sensi della lettera a) del presente comma;

c) lire 36 miliardi per interventi di competenza del comune di Venezia e lire 3 miliardi per interventi di competenza del comune di Chioggia, per l'avvio di un piano pluriennale volto al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle città mediante la realizzazione di opere di infrastrutturazione generale e di opere edilizie per i settori della cultura, dello sport, ospedaliero e giudiziario da localizzarsi nell'ambito dell'intero territorio comunale;

d) lire 9 miliardi per interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, individuati nell'articolo 6, primo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché per la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi, anche congiuntamente, per l'acquisto della prima casa di abitazione nei predetti comuni; al comune di Chioggia è destinato il 15 per cento dell'intero importo.

2. I comuni di Venezia e di Chioggia, per le finalità di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, sono autorizzati a effettuare operazioni di locazione e di *leasing* e a contrarre mutui quindicennali, anche presso istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente; le somme di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo possono essere utilizzate, anche in parte, a titolo di concorso dello Stato, quale contributo *una tantum*, in relazione agli oneri di ammortamento delle predette operazioni. Gli interventi possono essere effettuati anche in regime di concessione.

3. Il Ministero dell'ambiente, per la realizzazione del sistema di coordinamento e di controllo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, è autorizzato a procedere mediante ricorso alla concessione unitaria secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798. Il Ministero dell'ambiente opera d'intesa con le amministrazioni interessate; l'intesa si intende acquisita trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta.

4. Al fine di garantire l'unitarietà, anche sotto l'aspetto tecnico, degli interventi per la tutela ed il recupero della laguna di Venezia, la regione Veneto ha la facoltà di procedere, per gli interventi di sua competenza, mediante ricorso alla concessione unitaria secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'articolo 3, terzo comma, della citata legge n. 798 del 1984.

Devono ancora essere votati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 3.

2.7

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sostituire il comma 3 con i seguenti commi:

«3. Il Ministero dell'ambiente, per la realizzazione del sistema di coordinamento e di controllo di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, provvede mediante la costituzione di un'apposita struttura operativa denominata «Ufficio speciale per Venezia» la composizione ed il funzionamento del quale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali da emanarsi entro sei mesi dall'approvazione della presente legge. L'Ufficio opera d'intesa con le amministrazioni interessate e ha sede a Venezia.

3-bis. La dotazione organica complessiva dell'Ufficio speciale per Venezia è stabilita in venti unità, con lo stato giuridico di dipendenti pubblici. Detto personale è collocato ai fini giuridici ed economici nel comparto della ricerca previsto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, e dal relativo decreto presidenziale attuativo. Per il primo funzionamento dell'ufficio il Ministro dell'ambiente provvederà alla copertura dei posti di organico mediante inquadramento di personale proveniente dalle amministrazioni dello Stato o enti pubblici che esercitano funzioni relative alle competenze attribuite all'Ufficio speciale per Venezia.

3-ter. Il personale e le strutture dell'Ufficio di cui al comma 3 confluiranno nell'«Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente» la cui istituzione rientra nell'ambito della riforma del Ministero dell'ambiente».

2.8 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 3, sostituire le parole: «secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798» con le seguenti: «secondo la normativa comunitaria».

2.9 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sopprimere il comma 4.

2.10 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 4, sostituire le parole: «secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798» con le seguenti: «secondo la normativa comunitaria».

2.11 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.7.

BOATO. Questo è uno dei pochissimi emendamenti soppressivi che ho ritenuto di non dover ritirare – e sul quale annuncio voto favorevole – perchè in esso c'è l'intenzionalità di sopprimere il comma 3, che prevede l'autorizzazione al Ministero dell'ambiente ad utilizzare la concessione unitaria per la realizzazione del sistema di collegamento e di controllo.

Il fatto che al Ministero dell'ambiente venga attribuita la competenza per il coordinamento e il controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale e al disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino scolante ci trova perfettamente d'accordo, ma riteniamo assolutamente insensato che queste finalità vengano realizzate attraverso l'estromissione del Ministero dell'ambiente e l'attribuzione (con concessione unitaria) a strutture esterne di un compito che è tipico ed istituzionale del Ministero dell'ambiente.

Uno Stato che abdica a queste responsabilità procede ad una sorta di autoscioglimento istituzionale, perchè una cosa è affidare all'esterno delle ricerche ed un'altra è affidare il compito di coordinare e controllare le attività. Se il Ministero non fa questo quando la legge glielo attribuisce, è meglio che si sciolga.

ANDREINI. La funzione del Ministero dell'ambiente non è ben definita dal comma 3 e quindi condividiamo il ragionamento del senatore Boato. Il Ministero, tramite il relatore, ci ha fatto sapere che il coordinamento verrebbe affidato al CNR; però tale intenzione non è stata sanzionata in una norma legislativa. Vista tale situazione annuncio che il Gruppo comunista-PDS si asterrà sull'emendamento 2.7.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.8.

BOATO. Ho preso atto del parere stranamente negativo della 5^a Commissione, redatto dal mio amico veneziano senatore Cortese; a suo avviso manca la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Per questo, pur ritenendo infondata questa obiezione perchè la copertura c'è - alla lettera a) del comma 1 ed è di 5 miliardi - riformulo questo emendamento aggiungendo - dopo le parole «comma 1, lettera a) del presente articolo» - le seguenti: «e nei limiti della copertura finanziaria ivi prevista». Era assolutamente implicito che era quella la copertura finanziaria, ma per evitare il parere contrario della 5^a Commissione riformulo in tal modo l'emendamento 2.8.

Con questo emendamento proponiamo che il Ministero dell'ambiente istituisca un ufficio speciale per Venezia, che dipenda dal Ministero dell'ambiente e cui siano attribuite le competenze per le attività di coordinamento e di controllo previste dalla lettera a) del comma 1. Siccome si presume che l'attività istituzionale del Ministero dell'ambiente a Venezia durerà ancora per decenni, bisogna che il Governo con le sue strutture si attrezzi da questo punto di vista.

Il relatore Fabris ha ipotizzato che le attività di coordinamento e controllo vengano attribuite al Consiglio nazionale delle ricerche; è strano che una dichiarazione del Ministro venga per bocca del relatore e comunque anche questa soluzione lascia qualche perplessità (sempre

ammesso che sia così, visto che non è venuto personalmente in Commissione il Ministro dell'ambiente). Prendo atto di quanto ha detto il relatore e mi auguro che sia vero, ma resto comunque perplesso sul fatto che il compito istituzionale di coordinamento e di controllo venga affidato al CNR, che è una struttura scientifica che nel nostro ordinamento ha altri compiti.

Noi, invece, con l'emendamento 2.8 - a favore del quale votiamo - proponiamo un ufficio speciale per Venezia che abbia effettivamente questi compiti di controllo e di coordinamento e che nella prospettiva della riforma del Ministero dell'ambiente dovrebbe entrare a far parte dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.9.

BOATO. Questo emendamento prevede che la concessione ipotizzata nel comma 3, alla quale noi siamo comunque contrari, non venga riferita alle disposizioni di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge speciale per Venezia n. 798 del 1984, ma venga riferita alle normative comunitarie, che nel frattempo hanno profondamente cambiato la disciplina legislativa al riguardo. È vero che, per quanto riguarda il recepimento, è in questo momento pendente presso la Presidenza della Repubblica il decreto di recepimento come norma delegata, ma è altrettanto vero che la disciplina prevista dalla legge del 1984 è ormai inaccettabile perchè in contrasto con la norma comunitaria. Non possiamo nel 1991 approvare una legge che richiama le concessioni in base ad una norma tecnicamente illegale, in quanto ormai confligge con la normativa generale in materia.

ANDREINI. Per le motivazioni già ampiamente espresse in fase di discussione generale e di dibattito sugli ordini del giorno, il Gruppo comunista-PDS voterà a favore dell'emendamento 2.9.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.10.

BOATO. Questo emendamento - anche in questo caso si tratta di uno degli emendamenti soppressivi di merito che quindi non ritiro ed a favore dei quali voto - tende a sopprimere il comma 4, che prevede la concessione unitaria anche per quanto riguarda la regione Veneto. Più volte il collega Fabris con molta cortesia ha dichiarato che la regione Veneto non intenderebbe avvalersi di questa concessione unitaria. Mi

chiedo allora, perchè c'è un comma *ad hoc* che prevede la concessione unitaria, anche se come possibilità o facoltà. Trovo del tutto contraddittorio e paradossale quello che sta avvenendo: con una mano si pone in essere una norma e con l'altra si dice esattamente l'opposto di quello che si è scritto nella legge che voi state per approvare, perchè io non l'approverò. Propongo, quindi, di sopprimere il comma 4.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.11.

BOATO. Questo emendamento è del tutto analogo al 2.9 relativo al comma 3. Per quanto riguarda la concessione unitaria la norma del comma 4 non dovrebbe far più riferimento alla legge 29 novembre 1984, n. 798, ma alla normativa comunitaria. Poichè è inconcepibile che si faccia oggi riferimento ad una normativa che non può più essere presa come punto di riferimento vista la nuova disciplina sul piano europeo - che è già in fase di avanzatissimo recepimento da parte nostra - voterò a favore dell'emendamento 2.11.

ANDREINI. Annuncio il mio voto favorevole.

CUTRERA. Dichiaro la mia astensione sull'emendamento 2.11.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Senza entrare nel merito degli emendamenti del senatore Boato, sui quali la Commissione si è già espressa negativamente, voglio informare il senatore Boato che, in relazione alle mie dichiarazioni circa l'utilizzo del CNR, ad un più attento esame si è capito che non può essere il Consiglio nazionale delle ricerche a gestire questa struttura e allora si è pensato quale potesse essere il sistema migliore per arrivare allo stesso scopo.

Abbiamo scoperto che in data 16 novembre 1988 il Comitato di coordinamento e controllo si è dato una struttura tecnico-scientifica di supporto per espletare i suoi compiti.

Annuncio pertanto la mia intenzione di presentare un ordine del giorno che impegni il Governo a finalizzare questi fondi ad un buon funzionamento della struttura tecnico-scientifica di supporto al Comitato di coordinamento e controllo realizzata dalla Regione, dal Ministero dell'ambiente e dal Ministero dei lavori pubblici, in maniera tale che saranno loro ad avvalersi del CNR o di altri consulenti. In tal modo si rientra nell'alveo di decisioni già assunte in data 16 novembre 1988.

BOATO. Sono assai perplesso sulla proposta del relatore, che rivela una grandissima confusione anche nel Ministero dell'ambiente nel non saper realizzare i compiti che gli sono stati affidati. È francamente un po' allucinante apprendere questa mattina – tramite la cortesia del relatore Fabris – che si è scoperto che nel 1988 è stata approvata una norma in proposito; ciò vuol dire che il Ministero dell'ambiente non sa cosa deve fare, come farlo e con quali competenze. Questo è un po' scandaloso, detto da una persona come me che crede che il Ministero dell'ambiente debba assolvere questi compiti e quindi non glieli vuole sottrarre; però ci vuole anche un po' di rigore istituzionale quando si vogliono assumere dei compiti in una materia così delicata come quella degli interventi per Venezia.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, dopo aver sentito la disponibilità del Ministro dell'ambiente a destinare i fondi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), ultimo inciso, al Consiglio nazionale delle ricerche, avendo constatato che tutto sommato nella riunione del Comitato di coordinamento e controllo, era stata organizzata la costituzione di un apposito organismo tecnico-scientifico, derivante dalla collaborazione di Regioni, Ministero dei lavori pubblici e Ministero dell'ambiente, si ritiene opportuno, per restare nell'ambito delle decisioni assunte, di fare in modo che questi fondi siano destinati al buon funzionamento di questo comitato tecnico-scientifico che può eventualmente avvalersi del Consiglio nazionale delle ricerche. Sulla base delle considerazioni esposte e in vista delle finalità precisate presento il seguente ordine del giorno:

«La 13^a Commissione permanente del Senato,

impegna il Governo a destinare i fondi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), ultimo inciso, al funzionamento del Comitato tecnico permanente per l'ambiente lagunare istituito con voto del Comitato di coordinamento e controllo *ex* articolo 4 legge n. 798/84 del 16 novembre 1988, provvedendo altresì a fornire allo stesso Comitato i supporti tecnici e gli strumenti operativi a valere sugli stessi fondi».

0/2972/2/13

IL RELATORE

BOATO. Conservo qualche perplessità su questo ordine del giorno. Abbiamo avuto in questa sede un incontro con il Ministro dell'ambiente che ci ha anticipato in maniera informale, come ricordato dal collega Fabris, la sua intenzione di destinare al Consiglio nazionale delle ricerche la concessione unitaria prevista dal comma 3 dell'articolo 2. Anche se con molte perplessità, ho preso atto di questa dichiarazione del Governo. D'altra parte, non ho nessuna possibilità di mettere in dubbio che sia sincera la dichiarazione del collega Fabris. Dopo poco tempo, però, sono stato smentito – non sulla sincerità ma sulla corrispondenza ai fatti – perchè il collega Fabris ha detto che avrebbe presentato un ordine del giorno in cui si prevedeva tutt'altra cosa da quello che il Ministro dell'ambiente ha dichiarato qui in sede informale, e riportato in modo formale dal relatore. Tutto ciò mi sembra prova

dello stato confusionale del Governo nell'affrontare le competenze istituzionali per quanto riguarda Venezia. Vorrei che ci fosse da parte del Governo una chiarificazione al riguardo, non per bocca del relatore, che legittimamente ha fatto la sua proposta, ma per bocca di chi ha la responsabilità istituzionale.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo esprime parere favorevole per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 2, presentato dal relatore Fabris. Dichiaro altresì di accettare come raccomandazione l'ordine del giorno n. 1, nella nuova formulazione, presentato dai senatori Andreini e Nebbia nella seduta del 17 ottobre scorso, se si elimina l'inciso: «nelle more dell'approvazione delle norme CEE».

ANDREINI. Vorrei far presente che fu la Commissione a voler includere il riferimento alla pendenza del recepimento delle norme comunitarie.

PRESIDENTE. Senatore Andreini, udite le dichiarazioni del Governo, insiste per la votazione?

ANDREINI. Mantengo l'ordine del giorno nella sua interezza e ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno 0/2972/1/13, illustrato nella seduta del 17 ottobre 1991.

BOATO. Come avevo annunciato, anche sul nuovo testo dichiaro l'astensione perchè questo ordine del giorno va nella direzione che ho più volte espresso e illustrato negli emendamenti all'articolo 2. È paradossale che la Commissione ambiente del Senato si appresti a rendere definitiva questa legge che contiene le norme sulla concessione unitaria e nel contempo chieda con l'ordine del giorno al Ministro dell'ambiente, alla Regione e ai comuni, di non avvalersi delle norme che sta votando. Questa è una forma schizoide – nel senso tecnico della parola – di legiferare a cui non mi voglio associare. Credo inoltre che sia abbastanza anomalo che in un ordine del giorno che si rivolge al Governo – e solo a questo può rivolgersi il Parlamento – si chieda, nel caso in questione alla regione Veneto, di non utilizzare una norma che, con l'articolo che state per approvare, è indirizzata alla stessa Regione. Non credo che istituzionalmente ciò si possa accettare. Possiamo disciplinare il comportamento di una Regione con delle norme di legge ma non possiamo, come Parlamento, rivolgerci ad essa e pretendere un certo comportamento. Ho dei dubbi addirittura sulla proponibilità tecnica di un ordine del giorno così concepito.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'ordine del giorno 0/2972/1/13, nel

nuovo testo, presentato dai senatori Andreini e Nebbia, di cui do nuovamente lettura:

«La 13^a Commissione permanente del Senato,

rilevando come le norme del disegno di legge n. 2972 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia) che prevedono il ricorso alla concessione unitaria possano porsi in contrasto con la normativa comunitaria e specificatamente con la direttiva CEE 89/440 sugli appalti pubblici, attualmente in attesa di recepimento;

sottolineando, comunque, il carattere facoltativo e non vincolante per il Governo e gli Enti locali della norma in oggetto,

impegna il Governo:

ad emanare un provvedimento generale coerente con le norme CEE;

chiede inoltre alla regione Veneto ed al Dicastero dell'ambiente di non avvalersi, nelle more dell'approvazione delle norme CEE, per le opere previste nel disegno di legge n. 2972, della norma contestata.

0/2972/1/13 (nuova formulazione)

ANDREINI, NEBBIA

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno 0/2972/2/13.

BOATO. Signor Presidente, visto che sto per votare un ordine del giorno in sede legislativa in cui è presente il riferimento ad una delibera del 16 novembre 1988, vorrei avere il testo di tale delibera perchè, se per caso ci fosse stato un abbaglio del senatore Fabris e la delibera dice esattamente l'opposto di quello che ci viene riferito, nessuno di noi è in grado di controllarlo. Qui i senatori votano alla cieca un ordine del giorno di cui non conoscono un riferimento normativo, in questo caso di carattere amministrativo e non legislativo.

Inoltre ritengo, francamente, che questa vicenda sia indice dello stato confusionale in cui versa il Governo rispetto alla situazione veneziana. Per questi motivi, che mi lasciano molto perplesso, dichiaro la mia astensione.

ANDREINI. Annuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'ordine del giorno 0/2972/2/13, presentato dal relatore Fabris.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2 nel suo complesso.

BOATO. Dichiaro il nostro voto contrario all'articolo 2 non perchè, lo ribadisco, noi si sia contrari a destinare questi 100 miliardi allo Stato, alla Regione e ai due comuni per attività che riguardano la salvaguardia

di Venezia, così come indicato all'articolo 1, comma 1, della presente legge. Sono le modalità di destinazione e ripartizione di questi finanziamenti e le metodologie ipotizzate che, così come sono previste dalla norma - e mi rammarico che non sia stata emendata - non sono accettabili.

ANDREINI. Dichiaro l'astensione del mio Gruppo sempre per le perplessità che desta questo articolo in relazione all'istituto della concessione unitaria, visto alla luce della normativa comunitaria.

NEBBIA. Concordo con il senatore Andreini nel dichiarare la mia astensione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Facilitazioni per l'acquisizione di immobili)

1. Per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in considerazione del grave fenomeno di esodo della popolazione e del degrado del patrimonio edilizio urbano, nei comuni di Venezia e di Chioggia, limitatamente a Venezia insulare, alle isole della laguna e al centro storico di Chioggia, l'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, nonché l'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'articolo 663 del codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all'articolo 665 del codice di procedura civile per finita locazione di detti immobili, è sospesa. La sospensione non si applica nei casi di documentate necessità del locatore di disporne per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli, nonché nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61; in tutti questi casi si applicano le disposizioni di cui allo stesso decreto-legge. Perdurando i predetti fenomeni di esodo e degrado, su richiesta motivata del sindaco del comune interessato, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il termine è prorogato annualmente fino ad un massimo di altri trentasei mesi dalla prima scadenza.

2. Nella compravendita di immobili locati ad uso di abitazione negli ambiti territoriali di cui al comma 1 e limitatamente ai periodi ivi indicati, il conduttore può esercitare il diritto di prelazione; nei casi predetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il comune nel cui territorio è ubicato l'immobile ha titolo alla prelazione, alle stesse condizioni, modalità e termini, qualora il conduttore non intenda esercitare tale diritto e rientri nelle

condizioni per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica; a tal fine, la comunicazione del locatore, di cui all'articolo 38, commi primo e secondo, della legge 27 luglio 1978, n. 392, è contemporaneamente notificata anche al sindaco del comune interessato. Ai trasferimenti di proprietà degli immobili di cui al presente comma si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 39 della citata legge n. 392 del 1978.

3. Per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 30 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nei comuni di Venezia e di Chioggia è assegnato prioritariamente a coppie che abbiano contratto matrimonio nel corso dell'anno precedente.

4. I contributi in conto capitale e in conto interessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), sono concessi, sulla base di criteri fissati con delibera del consiglio comunale, con priorità a soggetti interessati da provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili adibiti a propria abitazione.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

3.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sopprimere il comma 1.

3.2 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, sopprimere le parole: «limitatamente a Venezia insulare, alle isole della laguna, e al centro storico di Chioggia».

3.3 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sopprimere il comma 2.

3.4 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 10 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è sostituito dal seguente:

“Art. 10. - 1. Il comune competente ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione sui beni immobili oggetto di trasferimento di proprietà.

2. A tal fine qualsiasi contratto oneroso avente per oggetto il trasferimento della proprietà di uno o più beni immobili siti in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, deve essere comunicato, entro trenta giorni dalla data di stipulazione, al sindaco del comune competente per territorio.

3. Il diritto di prelazione di cui al comma 1 deve essere esercitato dal comune nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'atto contenente il contratto, mediante comunicazione da farsi, nelle

forme previste per la notificazione degli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale, sia al venditore che al compratore. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ai proprietari, il comune è tenuto ad emettere, a favore degli aventi diritto, mandato di pagamento della somma corrispondente al prezzo dovuto.

4. Il diritto di prelazione non può essere esercitato nei seguenti casi:

a) quando la cessione di quote di proprietà, ovvero il trasferimento della proprietà avvenga a parenti del venditore, in linea diretta o collaterale sino al terzo grado;

b) quando il trasferimento della proprietà di beni immobili avvenga a favore del locatario che abbia la propria residenza o il proprio luogo di lavoro stabile nell'ambito del comune competente per territorio da almeno due anni;

c) quando il trasferimento della proprietà di beni immobili aventi destinazione ad uso abitativo e non locati, avvenga a favore di soggetti che abbiano la propria residenza o il luogo di lavoro stabile nell'ambito del comune competente per territorio da almeno due anni e che si impegnino ad adibire l'immobile a propria prima casa di abitazione.

5. Il diritto di prelazione di cui al presente articolo può essere trasferito alle aziende speciali comunali o al locatario.

6. Ogni atto compiuto in violazione a quanto disposto dai precedenti commi è nullo. Detta nullità può essere fatta valere dal comune o da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata dall'ufficio del giudice».

3.9 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 2, sopprimere le parole: «limitatamente ai periodi ivi indicati».

3.5 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 2, sopprimere le parole: «e rientri nelle condizioni per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica».

3.6 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

«2-bis. Il comune competente ha comunque facoltà di esercitare il diritto di prelazione nei contratti onerosi aventi per oggetto il trasferimento di beni immobili aventi destinazione residenziale e non locati.

2-ter. Il diritto di prelazione non può essere esercitato nei seguenti casi:

a) quando la cessione di quote di proprietà, ovvero il trasferimento della proprietà, avvenga a parenti del venditore, in linea diretta o collaterale sino al terzo grado;

b) quando il trasferimento della proprietà di beni immobili avvenga a favore del locatario che abbia la propria residenza o il proprio

luogo di lavoro stabile nell'ambito del comune competente per territorio da almeno due anni;

c) quando il trasferimento della proprietà di beni immobili aventi destinazione ad uso abitativo e non locati, avvenga a favore di soggetti che abbiano la propria residenza o il luogo di lavoro stabile nell'ambito del comune competente per territorio da almeno due anni e che si impegnino ad adibire l'immobile a propria prima casa di abitazione.

2-quater. Ogni atto compiuto in violazione a quanto disposto ai precedenti commi è nullo. Detta nullità può essere fatta valere dal comune o da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata dall'ufficio del giudice».

3.10 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sopprimere il comma 3.

3.7 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «alla data di assegnazione degli alloggi stessi».

3.11 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sopprimere il comma 4.

3.8 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

BOATO. Signor Presidente, in sede di dichiarazione di voto dirò quali di questi emendamenti verranno ritirati, anche se ovviamente verranno in gran parte mantenuti.

L'articolo 3 presenta due ordini di problemi di carattere generale: il primo riguarda gli sfratti, il secondo la prelazione. In sintesi, la legge prevede il blocco degli sfratti con tutte le eccezioni previste in questi casi, quali la documentata necessità del locatore di disporre per propria abitazione, o del coniuge, del genitore e dei figli.

Il blocco degli sfratti è previsto limitatamente a Venezia insulare, alle isole della laguna e al centro storico di Chioggia. A noi non sembra accettabile questa limitazione in una situazione esplosiva dei due comuni nel loro insieme, ed in modo particolare di quello di Venezia; questo provvedimento scarica le tensioni abitative della parte storica di Venezia sulla terraferma, cioè su Mestre. I dati del comune di Venezia sulla situazione di drammatica emergenza parlano di circa 350 sfratti esecutivi entro la fine dell'anno, 200 dei quali nella parte di terraferma del comune di Venezia e 150 nel centro storico. Questa legge incide su 75 sfratti dei 150 che riguardano il centro storico; quindi, la legge così com'è, inciderà su una limitatissima parte degli sfratti esecutivi della realtà veneziana, oltre tutto con una drammatica difficoltà del comune nel fornire possibilità alternative, non avendo a disposizione né strutture né fondi.

Nei giorni scorsi i giornali veneziani hanno riportato cronache di vicende anche drammatiche, di persone che hanno minacciato di

gettarsi dal campanile di San Marco in una situazione di sfratto esecutivo. Cito questi esempi solo per la cronaca perchè non mi riferisco ad episodi di cronaca, seppur drammatici, per proporre ipotesi legislative. Dico solo che in termini generali è a mio parere difficile e sbagliato che nell'ambito di un territorio comunale si distingua tra i vari settori dello stesso territorio; è vero che in mezzo c'è la laguna, ma è anche vero che le drammatiche tensioni abitative nel comune di Milano non si possono affrontare bloccando gli sfratti soltanto in un quartiere. Questa legge prevede proprio una misura di tal genere: nei sestieri del centro storico si bloccano gli sfratti, mentre non si bloccano a Mestre e a Marghera.

Per tali motivi ritengo che questo articolo sia sbagliato e pertanto ho presentato degli emendamenti modificativi che, sempre con limiti di non applicazione nei casi già previsti, estendono all'intero comune di Venezia questo provvedimento, che è limitato nel tempo, non confligge con le previsioni della Corte costituzionale, perchè è limitato a tre anni prorogabile al massimo di altri tre, anno per anno.

Il secondo comma dell'articolo riguarda la prelazione. Credo che sia un istituto fondamentale per Venezia, ma che così come prevista sia radicalmente sbagliata e quindi propongo che la materia venga interamente sostituita con l'articolo sulla prelazione, recepito con il disegno di legge che ho firmato insieme al collega Andreini, che c'è stato suggerito dalle forze politiche e dal comune di Venezia in sede di indagine conoscitiva.

Per questo, con l'emendamento 3.9 si propone di sostituire interamente il comma 2 con l'articolo 10 del disegno di legge che ho citato poco fa e che in modo organico, corretto e rigoroso dal punto di vista giuridico prevede l'applicazione a Venezia dell'istituto della prelazione.

Gli altri emendamenti prevedono invece delle forme subordinate di applicazione della prelazione: prevedono sempre l'estensione dell'istituto, ma in una forma subordinata rispetto a quella prevista dall'emendamento 3.9.

Questa è l'illustrazione estremamente sintetica dei nostri emendamenti, sui quali ritornerò in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Vista la concomitanza con i lavori dell'assemblea, tolgo la seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

I lavori terminano alle ore 10,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consiglieri parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTI SSA MARISA NUDDA